

IPAB CASA DEL FANCIULLO
VIA SARDEGNA N. 4
90044 – CARINI
Tel. 091/8669522- 8662182
fax 0918662183
Pec ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org
mail ipabcasadelfanciullo@alice.it

DELIBERA COMMISSARIALE N. 4 DEL 31 LUGLIO 2020

Oggetto : istituzione della « Casa del Fanciullo S.R.L. ». Approvazione: Statuto, Atto Costitutivo.

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di Luglio, in Carini presso gli Uffici Amministrativi dell'IPAB Casa del Fanciullo, il Commissario Straordinario, Sig. Giuseppe Picone, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, dott.ssa Annalisa Zarrillo, ha adottato la seguente deliberazione.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- **Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto vigente (rubricato "ATTIVITA'")** *"L'I.P.A.B. persegue la propria funzione istituzionale attraverso l'organizzazione di attività socio assistenziali e la erogazione di servizi sanitari, socio sanitari, culturali, educativi e formativi in favore di soggetti che – secondo la normativa nazionale e regionale- necessitano di interventi integrati socio sanitari. Può inoltre promuovere, organizzare e gestire – sia per conto proprio che di terzi- attività di carattere scientifico e culturale, nonché corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.*
- In linea con le finalità istituzionali, indicate all'art. 3 dello Statuto, la Casa del Fanciullo, per il triennio 2020/2022, ha programmato il mantenimento e l'implementazione di un articolato sistema di servizi sanitari e socio-sanitari:
 1. **Attività sanitaria** di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, in regime di accreditamento con il S.S.R. e di convenzione con l'ASP Palermo,.
 2. Ambulatorio per la diagnosi e il trattamento di disturbi specifici dell'apprendimento e di BES, in convenzione con il Fatebenefratelli (proprietario del Buccheri La Ferla)
 3. Gestione degli interventi clinico-riabilitativi di un asilo nido sperimentale ad indirizzo psicomotorio, in collaborazione con una ONLUS cui è demandata la gestione degli interventi pedagogici.
 4. Attività di formazione ECM in medicina riabilitativa, per le patologie neurologiche e neuropsichiatriche infantili.
 5. Attività di formazione universitaria e post universitaria nel settore della medicina riabilitativa.
 6. Attività di diagnosi e cura, in regime di diritto privato, per le patologie neurologiche e neuropsichiatriche infantili.

CONSIDERATO CHE:

- Alcune delle attività rientranti nella programmazione per il triennio 2020/2022 presentano una natura imprenditoriale, in quanto:



- 1) Non sono volte al perseguimento di alcun fine pubblicistico assegnato dalla Regione, ma a fornire **servizi sanitari** o socio sanitari **direttamente** alla **collettività dietro corrispettivo**.
 - 2) Sono svolte in regime di concorrenza con i privati, in quanto le attività possono essere svolta in egual misura da **altri operatori economici** del settore privato.
 - 3) La loro organizzazione è improntata a criteri di **rendimento, efficacia e redditività**.
 - 4) L'IPAB sopporta direttamente il **rischio economico** della propria attività, atteso che non v'è alcun meccanismo, di natura pubblicistica, per compensare eventuali perdite finanziarie
- L'esperienza maturata, in oltre venti anni di attività, ha messo in evidenza la difficoltà di gestire attività di natura privatistica secondo la normativa prevista per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
 - In relazione a specifiche attività che presentino una natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità e redditività (anche se non rivolta alla distribuzione degli utili di esercizio) si è ritenuto opportuno l'inserimento in un quadro giuridico formalmente e sostanzialmente privatistico, fermo restando, il mantenimento di una governance sovrapponibile a quella dell'IPAB Casa del Fanciullo.

ATTESO CHE in data **13.11.2019** il Commissario Straordinario e il Segretario dell'Ente venivano convocati dall'Assessore Regionale della Famiglia per affrontare le problematiche relative alla gestione di attività di natura privatistica, secondo il regime normativo proprio delle Pubbliche Amministrazioni.


CONSIDERATO CHE l'Assessore alla Famiglia prendeva atto della necessità di addivenire ad una soluzione tempestiva dei problemi rappresentati ed invitava il Commissario straordinario ed il Segretario, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad assumere le confacenti iniziative per la istituzione di un soggetto giuridico di diritto privato e l'adozione degli atti consequenziali.

ATTESO CHE:

- Con nota protocollo n. **496 del 20.11.2019** il Commissario straordinario demandava al Segretario dell'Ente la predisposizione degli atti inerenti l'istituzione del nuovo soggetto giuridico privato: atto costitutivo, statuto, accordo tra IPAB e nuovo soggetto giuridico
- **IL** Segretario dell'Ente, facendo seguito alle indicazioni emerse nel corso della riunione del 13.11.2019, avviava una fase di studio volta a:
 1. Identificare la **natura giuridica** del soggetto giuridico privato
 2. Individuare gli elementi fondamentali da inserire nello **Statuto e nell'Atto costitutivo**
 3. Definire uno schema di **convenzione tra IPAB e soggetto terzo**

CONSIDERATO CHE:

- Il Segretario formulava la proposta relativa alla **istituzione di un soggetto giuridico privato** che si occupasse di gestire tutte quelle attività di natura privatistica.
- Il Segretario individuava le caratteristiche che avrebbe dovuto presentare il costituendo soggetto giuridico privato:
 - 1) Il soggetto privato avrebbe dovuto essere preposto allo svolgimento di attività che non fossero espressione di una funzione pubblica (la cui titolarità e il cui esercizio sarebbero rimasti in capo all'IPAB).
 - 2) Le attività svolte dal soggetto privato, avrebbe dovuto essere espressione delle finalità istituzionali e di una programmazione effettuata dall'IPAB nell'ambito della propria autonomia e non della programmazione regionale;
 - 3) Il soggetto privato sarebbe stato preposto alla sola erogazione di **servizi sanitari e socio sanitari erogati direttamente alla collettività** (i pazienti inseriti in trattamento) **dietro corrispettivo** (la retta erogata dall'ASP per ogni seduta di trattamento realizzata per le attività in convenzione, o il corrispettivo versato dal privato per le attività da



2

implementare). L'attività avrebbe dovuto essere esercitata in **regime di concorrenza, cioè** in normali condizioni di mercato.

- 4) Il nuovo soggetto giuridico avrebbe dovuto perseguire **uno scopo di lucro, sia pure eventuale, sulla base di criteri di economicità ed autonomia finanziaria, (svolgendo cioè la propria attività in condizioni di REDDITIVITA')**
- 5) **Il nuovo** soggetto giuridico avrebbe dovuto **subire le perdite connesse all'esercizio della sua attività.**

- In una **prima fase**, veniva valutata la costituzione di un **Ente del Terzo Settore**, di cui si predisponeva lo schema di statuto e di atto costitutivo.

■ Dalla formulazione dell'art. 11-sexies della Legge n. 12/2019 sembrava potersi desumere che solo le IPAB depubblicizzate potessero beneficiare, laddove ritenuto opportuno, delle disposizioni dei d.lgs. nn. 112 e 117/2017, annoverandosi tra gli ETS o le imprese sociali.

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno procedere alla costituzione di una SRL a socio unico con cui svolgere quelle attività, rientranti nella programmazione 2020-2023, che presentino un carattere più spiccatamente imprenditoriale.


VISTA la relazione predisposta dal Segretario dell'Ente.

DATO ATTO CHE nella relazione, il Segretario dell'Ente ha formulato un'articolata proposta organizzativa in grado contemperare tutti gli interessi in gioco:

- 1) Individuazione di un assetto strutturato all'interno del quale inserire nuove iniziative in campo sanitario, clinico e scientifico da inserire nella programmazione 2020/2022, da affiancare all'attività di riabilitazione in convenzione con l'ASP Palermo.
- 2) Inserimento delle attività svolte e programmate (in quanto attività formalmente e sostanzialmente privata) in un quadro giuridico coerente (formalmente e sostanzialmente privatistico).
- 3) Mantenimento, anche nel nuovo assetto organizzativo, una governance sovrapponibile a quella dell'IPAB Casa del Fanciullo.

DATO ATTO CHE la summenzionata scelta gestionale è in linea con la previsione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Ente, il quale prevede che: *"Le attività e i servizi summenzionati possono essere, rispettivamente, svolte ed erogati, attraverso una delle seguenti forme:*

- *Gestione diretta.*
- *Delegazione interorganica. In tale ipotesi, l'I.P.A.B. può affidare direttamente la gestione dei propri servizi a soggetti terzi, solo ove ricorrano i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di in house providing: esercizio da parte dell'I.P.A.B., sul soggetto affidatario di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; svolgimento da parte del soggetto affidatario della propria attività esclusivamente nei confronti dell'I.P.A.B. Le succitate condizioni dovranno sussistere al momento della costituzione del soggetto terzo e per tutta la durata dell'affidamento. Il venire meno di una delle predette condizioni determina la revoca immediata dell'affidamento del servizio.*
- *Partenariato pubblico e pubblico - privato non istituzionalizzato (da realizzarsi, ad esempio, attraverso: la sottoscrizione di protocolli di intesa, accordi di programma o di partenariato e ad ogni forma di collaborazione non strutturata prevista dalla legislazione vigente).*
- *Partenariato pubblico e pubblico - privato istituzionalizzato (da realizzarsi, ad esempio, attraverso: la costituzione e/o partecipazione a società di persona o società di capitali, anche unipersonali; la promozione e partecipazioni a sperimentazioni gestionali; la istituzione o partecipazione a fondazioni di diritto privato)"*



ATTESO CHE Il nuovo assetto organizzativo, oltre ad essere rispettoso dello Statuto vigente e ad inserire attività sostanzialmente privatistiche in un quadro giuridico coerente, garantisce il rispetto formale e sostanziale dell'assetto di interessi sancito dalla normativa di settore, sotto i seguenti profili:

- 1) **Mantenimento**, anche all'interno della SRL, della **ripartizione di competenze** tra organo di indirizzo (C.d.A. o commissario dell'IPAB) ed organo di gestione (Segretario dell'IPAB).
- 2) **Continuità gestionale tra IPAB e SRL**
- 3) **Rafforzamento di ruolo e responsabilità dei direttori tecnici**
- 4) **Persistenza**, in capo all'organo di governo dell'IPAB dei **poteri di indirizzo e controllo** sull'attività sanitaria
- 5) Rispetto del **vincolo di destinazione funzionale delle entrate relative** all'attività di riabilitazione e alle altre entrate programmate
- 6) **Persistenza**, in capo all'organo di gestione dell'IPAB, dei **poteri del datore di lavoro** sul personale dipendente dalla SRL

RITENUTO CHE il summenzionato assetto organizzativo, oltre ad essere conforme alle disposizioni normative, è idoneo a risolvere le criticità dell'Ente.

DATO ATTO CHE l'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 (il quale sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10) statuisce che " Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
- b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
- d) modifiche allo statuto.

Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni."

ATTESO CHE:

- con nota protocollo n 18 del 28/07/2020 (inviata tramite PEC in data 29.07.2020) il Segretario dell'Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale della Famiglia delle PP.SS. e del Lavoro, se la costituzione della SRL, rientrasse tra le materie elencate nell'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 e quindi, se la delibera di approvazione degli atti istitutivi della SRL dovesse essere inviata al controllo preventivo di legittimità del succitato Assessorato.
- Nella summenzionata nota, il Segretario faceva presente che, a causa della necessità di agire tempestivamente, l'Ente avrebbe proceduto all'adozione dell'atto deliberativo citato che sarebbe stato pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per la durata di quindici giorni consecutivi.
- Il Segretario dell'Ente, faceva inoltre presente che – ove entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della succitata nota all'Assessorato Regionale della Famiglia- non fosse pervenuto alcun riscontro- si sarebbe ritenuto che la materia oggetto della deliberazione non rientrasse tra quelle di cui all'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19, e si sarebbe provveduto a dare esecuzione all'atto deliberativo citato nei modi e nei termini previsti dalla legge per le materie sottratte al controllo preventivo di legittimità.

VISTI gli schemi degli atti istitutivi della "Casa del Fanciullo" s.r.l. (atto costitutivo e statuto), predisposti dal Notaio Pera



RITENUTO di poter procedere all'approvazione dei summenzionati atti che si allegano al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dovere demandare al Segretario dell'Ente l'adozione di tutti gli atti esecutivi e/o di carattere gestionale inerenti l'attuazione del presente deliberato, una volta pervenuto conforme riscontro da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia o decorsi, 30 giorni dalla notifica per PEC della richiesta di chiarimenti.

RITENUTO di dovere determinare in € 10.000,00 il capitale sociale della Casa del Fanciullo s.r.l., il quale verrà interamente versato al momento della costituzione della società.

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DATO ATTO CHE con delibera commissariale n. 3 del 10 luglio 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020

DATO ATTO che il presente impegno di spesa è contenuto nei limiti degli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, il quale al cap. 2 art. 22 ("Fondo miglioramento attività in convenzione") reca uno stanziamento di € 225.000,00, di cui impegnati nel presente esercizio € 0,00 con una disponibilità residua di € 225.000,00

RITENUTO, per quanto esposto, che si possa attestare sia la regolarità contabile, che la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

RITENUTO, per quanto precede, di potere impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 sul cap. 2 art. 22 ("Fondo miglioramento attività in convenzione") del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il quale sarà assicurata la voluta disponibilità di fondi.

VISTA la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge

VISTO lo Statuto dell'Ente

VISTO il Capo VII ("Della società a responsabilità limitata") del Titolo V (Delle società) del Libro Quinto (Del lavoro) del Codice Civile, per come modificato ed integrato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003 (avente per oggetto la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative) e dai commi da 13° a 15°-ter dell'art. 9 del Decreto-Legge n° 76 del 2013 (il c.d. "Decreto lavoro"), convertito in Legge n° 99 del 2013.

VISTA la legge regionale n. 10/99;

VISTA la legge regionale n. 19/2005;

Tutto ciò premesso e considerato


DELIBERA

1. **PRENDERE ATTO** della necessità di procedere alla costituzione della Casa del Fanciullo s.r.l. per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate.
2. **DETERMINARE** in € 10.000,00 il capitale sociale della Casa del Fanciullo s.r.l., il quale verrà interamente versato all'atto della costituzione della società.
3. **APPROVARE** gli atti di seguito specificati.
 - a. atto costitutivo della Casa del Fanciullo SRL
 - b. statuto della Casa del Fanciullo SRL



4. **PRENDERE ATTO DELL'ATTESTAZIONE** di regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, resa dal Segretario
5. **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 10.000,00 sul cap. 2 art. 2 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il quale presenta la voluta disponibilità di fondi.
6. **ATTESTARE** la regolarità contabile e la sussistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
7. **DARE ATTO CHE** con PEC prot. n. del /07/2020 il Segretario dell'Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale della Famiglia delle PP.SS. e del Lavoro, se la costituzione della SRL, rientrasse tra le materie elencate nell'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 e quindi, se la delibera di approvazione degli atti istitutivi della SRL dovesse essere inviata al controllo preventivo di legittimità del succitato Assessorato.
8. **DEMANDARE AL** Segretario dell'Ente il compito di provvedere alla pubblicazione del presente deliberato presso l'albo pretorio dell'Ente per la durata di quindici giorni consecutivi.
9. **DARE ATTO CHE** – ove entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della succitata nota all'Assessorato Regionale della Famiglia- non pervenga alcun riscontro- si riterrà che la materia oggetto della presente deliberazione non rientri tra quelle di cui all'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 e si provvederà a dare esecuzione all'atto deliberativo citato nei modi e nei termini previsti dalla legge per le materie sottratte al controllo preventivo di legittimità.
10. **DEMANDARE** al Segretario dell'Ente l'adozione di tutti gli atti esecutivi e/o di carattere gestionale inerenti l'attuazione del presente deliberato, una volta pervenuto conforme riscontro da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia o decorsi, 30 giorni dalla notifica per PEC della richiesta di chiarimenti.

Il Segretario dell'Ente
(dott.ssa Annalisa Zarrillo)



Il Commissario Straordinario
(Sig. Giuseppe Picone)

